



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO n. 68

SEDUTA DEL 20-06-2024

Ufficio: SERVIZIO I - GESTIONE GIURIDICA
DEL PERSONALE

Oggetto: Avvio del procedimento inerente l'individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato ("SII") nell'Ambito Puglia, ai sensi dell'art. 14.1 della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia, sottoscritta in data 10 febbraio 2023.

IN MODALITA' MISTA – IN PRESENZA PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' IDRICA PUGLIESE E DA REMOTO, SOTTO LA PRESIDENZA DEL SINDACO DEL COMUNE DI MESAGNE (IN QUALITA' DI COMPONENTE ELETTO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 2011) SI È RIUNITO ALLE ORE 13:00 IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTORITA' IDRICA PUGLIESE, COSTITUITO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA N.89 DEL 15 MARZO 2022.

IL PRESIDENTE È ASSISTITO DAL DR. MICHELE ABBATICCHIO, CON FUNZIONI DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE, IL QUALE ATTESTA LA PRESENZA DEL NUMERO LEGALE.

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

COMUNE	SINDACO	PRESENZA
SINDACO MESAGNE	MATARRELLI ANTONIO	P
SINDACO S MARCO L.	MERLA MICHELE	P
SINDACO MINERVINO M	MANCINI MARIA LAURA	P
SINDACO CELLAMARE	VURCHIO GIANLUCA	P
SINDACO CRISPIANO	LOPOMO LUCA	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

PRESIDENTE: ANTONIO MATARRELLI

IL PRESIDENTE ON. ANTONIO MATARRELLI IN BASE ALLA RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE, RIFERISCE QUANTO SEGUE:

Visti:

il D.lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 inerente il “Codice dell’Ambiente”;

il D.L. del 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge del 14 settembre 2011 n. 148;

il D.L. del 24 gennaio 2012 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge del 24 marzo 2012 n. 27;

il D.lgs. del 19 agosto 2016 n. 175, inerente il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

il D.lgs. del 23 dicembre 2022 n. 201 inerente il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica” (“**TUSPL**”)

Premesso che:

- il sistema di *governance* del settore idrico è infatti attualmente un sistema “multi-livello”; in particolare: (i) l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) svolge le funzioni che riguardano la regolazione e il controllo dei servizi idrici (definizione dei costi ammissibili in tariffa; criteri per la determinazione delle tariffe; competenze in tema di qualità del servizio; predisposizione delle convenzioni tipo per l’affidamento del servizio; ecc.); (ii) le Regioni, recependo la normativa comunitaria e nazionale, attraverso legge regionale delimitano gli ATO e scelgono le modalità di cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo Ambito; (iii) i Comuni compresi nello stesso ATO partecipano obbligatoriamente all’Ente di Governo d’Ambito (EGA), che si pone quale ente di regolazione locale tra il gestore del servizio, gli utenti e l’ARERA;
- la disciplina della gestione delle risorse idriche e del SII per i profili che concernono la tutela dell’ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del SII e delle relative funzioni degli enti locali è contenuta nella Parte III, Sez. III, del Codice dell’Ambiente; in particolare l’**art. 141, comma 2**, indica che il SII “è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie
- l’**art. 142, comma 3** del **Codice dell’Ambiente**, attribuisce agli Enti locali le funzioni di “organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all’utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo”; tali attività devono essere esercitate “attraverso l’ente di governo dell’ambito”, cui i Comuni partecipano obbligatoriamente e a cui è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche;

- quanto all'affidamento del servizio, l'**art. 147 del Codice dell'Ambiente** stabilisce il principio dell'unicità della gestione, che impone di individuare un unico gestore del SII per ogni ATO;
- l'**art. 149 bis del Codice dell'Ambiente** definisce le concrete modalità di affidamento, prevedendo in particolare che *“l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”*;
- l'**art. 172 del Codice dell'Ambiente** reca una previsione di salvaguardia degli affidamenti assegnati in conformità alla normativa *pro tempore* vigente, prevedendo quanto segue: *“al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto”*;
- analogamente a quanto già previsto dalla normativa speciale sul SII, il **Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica** ha previsto all'**art. 10, comma 1**, che gli Enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge. L'**art. 2** (“Definizioni”), **comma 1, lett. c)** definisce: *“c) «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”*;
- il SII rientra tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica, essendo, da un lato, un servizio necessario ad assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali e, dall'altro, un servizio di natura economica, erogato sul mercato dietro corrispettivo tariffario;
- ai sensi e per gli effetti dell'**art. 118, comma 2**, della **Costituzione della Repubblica Italiana**, i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Preso atto che:

- con la trasformazione dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese (EAAP) in società per azioni (Acquedotto Pugliese S.p.A., "**AQP**"), avvenuta con il D.lgs. dell'11 maggio 1999, n. 141, le finalità e le attività attinenti il servizio idrico e fognario svolto per conto dei Comuni pugliesi sono passate, senza soluzione di continuità, dall'Ente pubblico alla società pubblica, che ha mantenuto il ruolo di gestore unico del SII per l'intero territorio pugliese, per perseguire la duplice finalità dell'unitarietà dell'ambito di esercizio del SII e dell'unicità dell'Autorità incaricata di governarlo;
- con la **Legge Regione Puglia n. 28 del 6 settembre 1999**, il territorio della Regione (257 Comuni ed una popolazione di circa 4 milioni di residenti) è stato delimitato in un unico Ambito Territoriale Ottimale, denominato ATO Puglia, tenuto anche conto delle peculiarità idro-geo-morfologiche della Puglia e dell'interconnessione del sistema idrico al servizio del territorio nonché della gestione unitaria già esistente, assicurata, come detto, prima dall'EAAP e poi da AQP;
- il **30 settembre 2002** è stata sottoscritta dall'allora Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale in Puglia e da AQP la **Convenzione di gestione** (e il relativo Disciplinare Tecnico), per l'affidamento della gestione del servizio fino al 31 dicembre 2018; termine successivamente prorogato con diversi interventi normativi e da ultimo fissato al 31 dicembre 2025;
- il **20 dicembre 2002** è stata costituita l'Autorità d'Ambito Territoriale per la Puglia, soggetto espressione delle amministrazioni locali della regione proprietarie delle reti ed infrastrutture idriche e fognarie;
- con **Legge Regionale n. 8 del 26 marzo 2007** l'Autorità d'Ambito Territoriale ha assunto la natura giuridica di Consorzio di enti locali ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TU Enti Locali – TUEL), al quale hanno aderito i Comuni pugliesi, sottoscrivendo, con atto del 28 giugno 2008, la Convenzione istitutiva del consorzio obbligatorio e il relativo statuto;
- con **Legge Regionale n. 9 del 30 maggio 2011** e ss.mm.ii è stata poi istituita l'Autorità Idrica Pugliese (**AIP**), ente pubblico non economico, rappresentativo dei Comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, al quale sono attribuite tutte le funzioni e i compiti già assegnati all'Autorità d'Ambito Territoriale per la Puglia, fra i quali anche quello di scegliere e deliberare la forma di gestione del SII fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Coerentemente con l'assetto normativo nazionale, infatti, la Legge Regionale n. 9 del 30 maggio 2011 ha attribuito all'AIP "*tutte le funzioni e i compiti già assegnati all'Autorità d'ambito*" (art. 2, comma 1), tra i quali la scelta delle "*procedure per l'individuazione del soggetto gestore*" (art. 4, comma 6, lettera "h") e "*l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato*" (art. 2, comma 2, lettera "f" e art. 4, comma 6, lettera "h");

- il **decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175**, recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (**TUSP**);
- l’art. 14 D.lgs. del 23 dicembre 2022 n. 201 prevede che “ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, ***l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati.***”;

Preso e dato atto che:

- le norme speciali che regolano il SII sopra richiamate (art. 149 bis del Codice dell'Ambiente) prevedono che l'ente di governo dell'ambito deliberi la forma di gestione del servizio fra quelle previste dall'ordinamento europeo (vale a dire: gara ad evidenza pubblica; affidamento a società mista pubblico-privata; affidamento *in house*), provvedendo, conseguentemente, al relativo affidamento nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;
- ugualmente, la norma generale di cui all'**art. 14, comma 1**, del **TUSPL** consente agli enti competenti di affidare i servizi pubblici locali a rete mediante una delle seguenti modalità:
 - a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
 - b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
 - c) affidamento a società *in house*, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste.

Considerato che:

- entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, l'AIP - soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua (art. 1, comma 1, L.R. 9/2011) - dovrà individuare un nuovo soggetto gestore e provvedere all'affidamento del SII nell'ATO Puglia in favore del soggetto individuato, nel rispetto della normativa di settore;
- le attività amministrative a ciò preordinate dovranno rispettare la sequenza e i tempi previsti dalla “*Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia*” (ult. vers.);

- pertanto, prima della scadenza della concessione *ex lege* in favore di AQP, l'AIP dovrà:
 - **avviare il procedimento amministrativo finalizzato all'individuazione del nuovo soggetto gestore del SII nell'Ambito Puglia entro 18 mesi prima della scadenza, quindi entro giugno 2024 (cfr. art. 14.1 della Convenzione su citata);**
 - individuare il nuovo soggetto gestore cui affidare il SII nell'ATO Puglia nel rispetto della normativa di settore;
 - disporre il nuovo affidamento al nuovo soggetto gestore entro 6 mesi prima della scadenza (cfr. art. 14.3 della *Convenzione* su citata e art. 149 bis, comma 2, del D.lgs. 152/2006), quindi entro giugno 2025;
- ' **art. 149 bis del Codice dell'Ambiente** ha definito le concrete modalità di affidamento, prevedendo in particolare che *“l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale*
- Il 22 dicembre 2023, con deliberazione n.162, AIP ha approvato apposita analisi di contesto inerente le gestioni del servizio idrico integrato in Italia, con specifico atto di indirizzo rivolto ai propri uffici nel proseguimento del lavoro in materia di affidamento;
- a seguito di tale indirizzo, il Direttore generale, supportato dal Direttore Amministrativo, ha proceduto a redigere un'analisi tecnica in collaborazione con gli uffici competenti, in merito alla quale il Consiglio Direttivo si riserva di esprimersi a seguito di approfondimenti entro e non oltre il 31 ottobre 2024;

Dato atto che

- il 2 aprile 2024 è stata pubblicata sul B.U.R.P. n. 27 la **Legge Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2024 (“LR 14/2024”)**, recante *“Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti il Servizio Idrico Integrato”*;
- il 22 maggio 2024 l'assemblea regionale pugliese dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ha deliberato, all'unanimità, parere favorevole affinché possa essere garantita la partecipazione dei Comuni rappresentati, a società a capitale completamente pubblico (società “in house”), affrontando la sfida della gestione diretta del SII nell'ATO Puglia qualora l'Autorità Idrica Pugliese deliberi in merito alla scelta della modalità di affidamento in house providing;

Rilevato che:

- il 31 dicembre 2025 giungerà a scadenza l'attuale gestione del SII nell'ATO Puglia, affidata mediante concessione *ex lege* (D.lgs. 141/1999) in favore della società AQP, attuale Soggetto Gestore del servizio;

Considerato altresì che:

- in base al disposto di cui all'art. 149 *bis*, comma 1, ultimo periodo del TUA:
“L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”;

DELIBERA

1. **Di approvare** le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. **Di prendere atto** che il 22 maggio 2024 l'assemblea regionale pugliese dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ha deliberato, all'unanimità, parere favorevole affinché possa essere garantita la partecipazione dei Comuni rappresentati, a società a capitale completamente pubblico (società “in house”), affrontando la sfida della gestione diretta del Servizio Idrico Integrato nell'ATO Puglia qualora l'Autorità Idrica Pugliese deliberi in merito alla scelta della modalità di affidamento in house providing;
3. **Di avviare** con la presente deliberazione il procedimento diretto alla individuazione del soggetto gestore del servizio idrico integrato;
4. **Di pubblicare** il presente atto sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questa Associazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

"Garanzie alla riservatezza"

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati."

ALTRE INFORMAZIONI

Responsabile del procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990): il sottoscritto

Ricorsi: ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per la sottoscritta si attesta che:

[X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento dell'AIP;

[X] non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 9 del Codice di comportamento dell'AIP.

5.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica** ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi della L. 213/12

Data: 17-06-2024

Il Responsabile del servizio
Dr. Michele Abbaticchio

PARERE: **Nessun impegno di spesa** a carico del bilancio dell'AIP

Data: 17-06-2024

Il Funzionario
F.to dott. Costantino Di Giesi

Il presente atto viene sottoscritto nei termini di legge

Il Presidente

F.to on. Antonio Matarrelli

Il Segretario verbalizzante

F.to dott. Michele Abbaticchio

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'AUTORITA' IDRICA PUGLIESE il 26-06-2024 e vi rimarrà per 15 gg consecutivi.

Reg. Pubbl. N. 282

Bari, 26-06-2024

Il Responsabile della pubblicazione

F.to dott. Felice Santovito

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva mediante pubblicazione.

Bari, 26-06-2024

Il Direttore Amministrativo

F.to dott. Michele Abbaticchio

È copia conforme all'originale.

Bari, _____

Il Direttore Amministrativo

dott. Michele Abbaticchio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.